

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2001

che stabilisce un modello degli elenchi di unità riconosciute dagli Stati membri ai fini degli scambi intracomunitari di animali vivi, di sperma e di embrioni nonché le regole per la trasmissione di tali elenchi alla Commissione

[notificata con il numero C(2001) 143]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/106/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/25/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 6,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina ⁽³⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla decisione 1999/608/CE ⁽⁷⁾, del 10 settembre 1999, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini ⁽⁸⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/953/CE ⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Gli scambi intracomunitari di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina sono autorizzati se si effettuano a partire da centri di raccolta riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri in cui sono situati.
- (2) Gli scambi intracomunitari di sperma di animali domestici delle specie bovina e suina sono autorizzati se si effettuano a partire da centri riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri in cui sono situati.
- (3) Gli scambi intracomunitari di embrioni ed ovuli di bovini sono autorizzati se sono stati raccolti, trattati e conservati da gruppi di raccolta degli embrioni riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri in cui operano.
- (4) Ogni Stato membro deve inviare alla Commissione e agli altri Stati membri gli elenchi dei centri di raccolta degli animali, dei centri di raccolta dello sperma e dei gruppi di raccolta degli embrioni riconosciuti nel suo territorio.
- (5) È necessario armonizzare il modello di tali elenchi e le modalità di trasmissione degli stessi in modo da consentire un agevole accesso ad elenchi aggiornati in tutta la Comunità.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli elenchi delle unità riportate nell'allegato I sono trasmessi alla Commissione in formato Word 97 (o versione precedente), Excel 97 (o versione precedente) o pdf al seguente indirizzo: Inforvet@cec.eu.int.

Gli elenchi sono redatti rispettando i formati modello che figurano nell'allegato II.

La Commissione notifica agli Stati membri, nel quadro del comitato veterinario permanente, ogni modifica di formato o cambiamento di destinazione.

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.⁽²⁾ GU L 163 del 4.7.2000, pag. 35.⁽³⁾ GU L 194 del 22.7.1988, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.⁽⁶⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.⁽⁷⁾ GU L 242 del 14.9.1999, pag. 20.⁽⁸⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.⁽⁹⁾ GU L 371 del 31.12.1994, pag. 14.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

1. Centri di raccolta autorizzati conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE, all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 90/426/CEE e all'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 91/68/CEE.
 2. Centri di raccolta dello sperma riconosciuti conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 88/407/CEE e all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 90/429/CEE.
 3. Gruppi di raccolta di embrioni riconosciuti conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 89/556/CEE.
-

ALLEGATO II

Ogni elenco è preceduto da una delle seguenti intestazioni, che comprendono il numero dell'elenco, la definizione delle unità di cui trattasi, il codice ISO dello Stato membro e la data di compilazione dell'elenco (giorno/mese/anno). Le unità sono elencate secondo il numero progressivo di riconoscimento o di registrazione rispettando i formati modello che figurano nel presente allegato.

I. Centri di raccolta

a)

— Elenco dei centri di raccolta riconosciuti per gli scambi intracomunitari di animali delle specie bovina (direttiva 64/432/CEE), equina (direttiva 90/426/CEE), ovina e caprina (direttiva 91/68/CEE)

— .. (codice ISO dello Stato membro)

— .. / .. / .. (data della versione)

Codice ISO	Numero di riconoscimento	Nome del centro di raccolta	Indirizzo del centro di raccolta	Numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail	Specie
------------	--------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---	--------

b)

— Elenco dei centri di raccolta riconosciuti per gli scambi intracomunitari di animali della specie suina (direttiva 64/432/CEE)

— .. (codice ISO dello Stato membro)

— .. / .. / .. (data della versione)

Codice ISO	Numero di riconoscimento	Nome del centro di raccolta dello sperma	Indirizzo del centro di raccolta dello sperma	Numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail
------------	--------------------------	--	---	---

II. Centri di raccolta dello sperma

a)

— Elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per gli scambi intracomunitari di sperma di animali domestici della specie bovina (direttiva 88/407/CEE)

— .. (codice ISO dello Stato membro)

— .. / .. / .. (data della versione)

Codice ISO	Numero di riconoscimento	Nome del centro di raccolta dello sperma	Indirizzo del centro di raccolta dello sperma	Numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail
------------	--------------------------	--	---	---

b)

— Elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per gli scambi intracomunitari di sperma di animali domestici della specie suina (direttiva 90/429/CEE)

— .. (codice ISO dello Stato membro)

— .. / .. / .. (data della versione)

Codice ISO	Numero di riconoscimento	Nome del centro di raccolta dello sperma	Indirizzo del centro di raccolta dello sperma	Numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail
------------	--------------------------	--	---	---

III. Gruppi di raccolta degli embrioni

- Elenco dei gruppi di raccolta degli embrioni riconosciuti per gli scambi intracomunitari di embrioni ed ovuli di animali domestici della specie bovina (direttiva 89/556/CEE)
- .. (codice ISO dello Stato membro)
- .. / .. / .. (data della versione)

Codice ISO	Numero di riconoscimento	Nome del veterinario/ dei veterinari del gruppo	(ET o ET/IVF) (*) Indirizzo del veterinario/ dei veterinari del gruppo	Numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail
------------	--------------------------	--	---	---

(*) ET designa il gruppo di raccolta degli embrioni, ET/IVF il gruppo di produzione degli embrioni.